

SETTORE FINANZE

Servizio Personale – 01.05

Tel. 0121 361237 - Fax. 0121 70784

personale@comune.pinerolo.to.it

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

(Deliberazioni della giunta comunale nn. 298 del 2/09/1998, 155 del 10/05/2001, 178 del 30/05/2002)

ART.1

Il lavoratore incaricato di posizione organizzativa o responsabile di unità organizzativa può ottenere la trasformazione del suo rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non può in ogni caso essere richiesta dal seguente personale:

- direttore di biblioteca
- coordinatore asili nido
- specialista di vigilanza
- coordinatore mense
- coordinatore squadra operai

ART.2

La percentuale di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non può superare il 25% dei posti ricoperti in ogni categoria A, B, C, D. Inoltre nei servizi "asili nido", "mense scolastiche", "corpo di polizia municipale" e "biblioteca" la percentuale non può superare il 25% di tutto il personale in servizio per ogni categoria.

ART.3

Il rapporto di lavoro potrà essere trasformato con decorrenza:

-1 gennaio di ciascun anno se la domanda è stata presentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente;

-1 luglio di ciascun anno se la domanda è stata presentata entro il 30 aprile dell'anno in corso;

Nel caso in cui l'ente non abbia provveduto nell'ambito della programmazione triennale ad individuare i posti ricopribili con personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro viene accolta nel termine di 60 giorni decorrenti dalla presentazione della medesima, salvo i casi in cui la trasformazione sia differita, ai sensi dell'art.1, comma 58, della legge 662/96, o negata.

In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, di cui all'allegato A) al presente regolamento, tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di un ulteriore 10% massimo. In tali casi le domande sono presentate senza limiti temporali.

ART.4

Il dipendente può inoltrare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale solo dopo aver maturato almeno due anni di anzianità di servizio nell'ente, salvo i casi di gravi e documentate situazioni familiari verificatesi successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Le modifiche al rapporto di lavoro a tempo parziale (cambiamento della percentuale lavorativa o della tipologia orizzontale/verticale) possono essere richieste solo decorsi due anni dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o dall'ultima modifica, salvo i casi di cui al precedente comma.

ART.5

Le tipologie di lavoro a tempo parziale sono:

- part-time orizzontale con prestazione lavorativa ad orario ridotto resa su tutti i giorni lavorativi;
- part-time verticale con prestazione lavorativa resa su alcuni giorni della settimana/ del mese/ dell'anno;
- Combinazione delle due modalità sopra indicate.

La prestazione lavorativa a tempo parziale percentualmente rapportata alla prestazione a tempo pieno può essere del:

- 33,33%
- 50% pari a 18 ore settimanali in caso di part-time orizzontale
- 66,66% “ “ 24 “ “ “ “ “ “ “
- 83,33% “ “ 30 “ “ “ “ “ “ “
- Il rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non può essere concesso con prestazione lavorativa pari al 33,33%. Al personale inquadrato nella categoria D non può essere concessa una prestazione lavorativa inferiore al 50% di quella a tempo pieno.

ART.6

Il dipendente deve presentare la domanda di trasformazione del proprio rapporto di lavoro al dirigente del settore di appartenenza entro le date indicate nell'art. 3. La domanda dovrà riportare:

1. la tipologia della prestazione lavorativa richiesta
2. la percentuale della prestazione lavorativa
3. l'articolazione dell'orario di lavoro richiesta in relazione ai posti definiti dall'amministrazione
4. la motivazione della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro va indicata nei casi di cui al precedente art. 3, ultimo comma.
5. in caso la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro venga presentata al fine di prestare un'altra attività lavorativa (possibilità valida solo per chi opta per un part time al 33,33% o al 50%) alla domanda dovrà essere allegata la necessaria documentazione al fine di accertare eventuali conflitti di interesse con l'attività normalmente svolta in servizio.

ART.7

Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati si osserveranno i criteri di precedenza di cui all'art. 4, comma 12 del C.C.N.L. integrativo 14/9/2000.

In assenza di dipendenti in possesso dei predetti requisiti si terrà conto nell'ordine:

- età dei richiedenti,
- anzianità di servizio nell'ente,
- richiesta correlata alla prestazione di altra attività lavorativa,
- motivi di studio.

ART.8

Sono fatti salvi i vigenti rapporti di lavoro istituiti a tempo parziale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ALLEGATO A)

1. avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18
2. documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica
3. avere familiari portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico fisica
4. avere figli di età inferiore a otto anni.